



conoscere per giudicare

Si è appena chiuso un anno particolarmente complicato e perciò, appare opportuno, fare un bilancio delle scelte operate (**accordi**), argomentare sulle **logiche** che ne sono alla base, ma soprattutto tentare di rispondere del **perché** sono state decise.

Per rendere “leggibile” il tema è necessario premettere che gli accordi sottoscritti nel 2010 sono stati possibili solo e in quanto è stato sottoscritto, ed approvato dai Ministeri Vigilanti, il **C.C.I.E. 2006/’09**: la firma della ipotesi di accordo è intervenuta il 30/9/2009 mentre quella definitiva è avvenuta il 30/3/2010. Con tale accordo, oltre a trasferire risorse economiche dalla produttività al sistema delle indennità e prevedere il **parametro unico** (100 per tutti a prescindere dall’area di appartenenza e dal livello economico posseduto) ai fini della produttività e dei progetti speciali, venivano anche definiti criteri e modalità per:

- i **passaggi economici** all’interno delle aree artt. 7, 8, 9, 10 e 11 (previsti in circa il 20% della forza per anno e profilo);
- i **passaggi tra le Aree** artt. - 12, 13 e 14 (richiesta di autorizzazione, ancora non accolta dai Ministeri Vigilanti, a bandire le procedure concorsuali, con il vecchio sistema - secondo il quale possono partecipare per l’area C, sia i laureati che i diplomati delle scuole superiori con anzianità e, per l’area B, sia i diplomati delle scuole superiori che quelli della scuola dell’obbligo con anzianità - presentata ai Ministeri il **22/12/2009** per **219** posti per il passaggio dall’area B all’area C e **150** posti dall’area A all’area B);
- l’**attribuzione** e la revoca delle **posizioni fisse** artt. 15, 16 e 17 e delle **posizioni organizzative** artt. 18 e 19;
- poter **usufruire** delle opportunità contenute nella disciplina **dell’orario di lavoro** art. 20;

Naturalmente con il C.C.I.E. 2006/2009 i firmatari hanno cercato, **in modo concreto**, di ridurre al minimo gli effetti della così detta “riforma” Brunetta (Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009) che, tra le altre cose, prevede:

- l’**impossibilità**, a partire dal 1° gennaio 2010, di bandire procedure concorsuali interne per il passaggio da un’area all’altra, art. 24. (Secondo la legge sarà possibile, per i colleghi in servizio, in possesso di titolo di studio richiesto, partecipare alle procedure concorsuali pubbliche, con riserva dei posti non superiore al 50%);
- l’**obbligo** per le Amministrazioni, a partire dal 1° gennaio 2011, di attivare le procedure relative alla performance di struttura ed individuale, art. 30 (Per quanto riguarda la performance individuale le Amministrazioni sono chiamate, in contrattazione, a prevedere limitate deroghe alle percentuali 25%, 50% e 25% nelle quali deve essere “catalogato” tutto il personale – con pesanti ripercussioni sia economiche che di carriera - previste all’art.19.

In data 26 febbraio 2010 è stata approvata la legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (legge 25/2010 – milleproroghe -) che ha obbligato l’INAIL ad un ulteriore taglio del 10% del proprio fabbisogno di personale con la conseguenza che la richiesta (22 dicembre 2009) di autorizzazione a bandire procedure concorsuali interne non era più, nei numeri, coerente con la nuova situazione numerica oggi esistente e quindi tale richiesta deve essere riattualizzata (sull’argomento purtroppo non sarà facile ottenere il consenso da parte dei Ministeri).

Questo taglio ci ha obbligato, e ci obbliga, ad affrontare e gestire una serie di problematiche legate agli esuberanti, in particolare, degli informatici e del personale infermieristico.

Ad avviso dello scrivente, convinto che “la storia non può essere fatta con i se”, tra i motivi che sono alla base della mancata risposta da parte dei Ministeri alla richiesta di autorizzazione ad indire procedure concorsuali interne c’è il ritardo con il quale fu sottoscritta l’ ipotesi di accordo del CCIE 2006/’09 (30 settembre 2009 e non, come allora fortemente sostenuto dalla * UILPA INAIL: il 23 luglio dello stesso anno).

Sempre nel 2010 è stata approvata la legge 122 del 30 luglio 2010 con la quale è stato convertito il decreto legge N° 78 del 31 maggio 2010 (legge finanziaria 2011) nella quale, tra l’altro, è previsto:

- l’**annullamento** del rinnovo del CCNL per il triennio 2010/2012 (art. 9 punto 17);
- l’**impossibilità** per ogni singolo dipendente di superare, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico ordinariamente spettante per l’anno 2010 (art. 9 punto 1);
- di **ridurre** l’entità dei fondi sulla produttività in modo proporzionale alla riduzione di personale in servizio (art. 9 punto 2bis);

Dopo l’approvazione della suddetta legge, è apparso evidente - alle OO.SS. più responsabili ed alla Amministrazione – che gli effetti della stessa sul CCIE 2006/’09 sarebbero stati devastanti sulle politiche del personale con la certezza di veder annullate le legittime aspettative di migliaia di lavoratori.

Per evitare tali negativi effetti, il giorno 8/10/2010 è stato sottoscritto un ulteriore accordo, con il quale è stato modificato il precedente del 17 dicembre 2009 (accordo di attuazione del CCIE 2006/’09), prevedendo di anticipare al 1° dicembre 2010 le decorrenze dei passaggi economici previsti per gli anni bloccati dalla legge 122/2010, anticipare al 30 novembre 2010 le verifiche in scadenza al 31/12/2010 relative alle posizioni organizzative, alle posizioni fisse, agli incarichi di maggiore spessore B1 per i dirigenti medici di I livello e alla rilocalizzazione degli incarichi ai dirigenti medici di II livello, alla scadenza del triennio nel quinquennio.

Tale accordo testimonia quale è la forza e l’importanza della contrattazione ed è sicuramente per questa ragione che si stanno producendo leggi che hanno l’obiettivo dichiarato di ridurre ai minimi termini tale forza, ma nello stesso tempo a nessuno di noi è sfuggito il fatto che, stante l’attuale ordinamento professionale (riferito alle aree), questa anticipazione, se non corretta, produrrà nel 2011 effetti economici negativi sul personale che occupa le posizioni apicali di ogni area professionale (A3; B3 e C5).

Proprio per avere gli strumenti idonei per poter rispondere, da un punto di vista economico ai lavoratori appartenenti alle posizioni apicali, il 25 ottobre 2010 abbiamo sottoscritto un ulteriore accordo in base al quale, prima volta da sempre, si è proceduto al pagamento di un ulteriore acconto pari al 20% dei compensi incentivanti riferiti all’anno 2010.

Questo ultimo accordo dovrà rappresentare la “chiave di volta” per affrontare **nel CIE 2011**, nonostante la legge 122/2010, la correzione/integrazione dell’accordo 8/10/2010.

Chi scrive è consapevole che la tecnicità contenuta in questa circolare non consente di entrare in sintonia con le sensazioni umane più forti perché **non “parla”** alle zone dove risiedono le emozioni o i sentimenti, ma **“parla”** alle zone dove risiedono razionalità e realismo.

Razionalità e realismo, insieme ad un po’ di lungimiranza, al di là di ogni “facile populismo” sono le condizioni indispensabili, oggi, per cercare di tutelare, al meglio possibile, i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori che si rappresentano.

Roma 11 gennaio 2011

II COORDINATORE GENERALE
UILPA INAIL
Augusto Delle Monache

* per completezza di informazione si consiglia di fare riferimento alla circolare del 23/7/2009 comunque allegata.